

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3238

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1992

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale
internazionale

ONOREVOLI SENATORI.- Il Servizio sociale internazionale (SSI) è un'organizzazione internazionale professionale che opera a favore di tutti coloro - italiani, stranieri e apolidi - che presentino problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale coordinato in più Paesi. Interviene anche per tutti i problemi che sorgono dalla mobilità della popolazione e pertanto svolge programmi a favore di emigrati, immigrati e rifugiati. Ha inoltre finalità statutarie di carattere generale relative allo studio di problemi socio-legali a carattere internazionale.

A livello internazionale tale organismo è costituito da 14 Sezioni nazionali autonome, ma con scopi e tecniche di intervento comuni, e da numerose delegazioni in oltre 117 Paesi. La sua Sede centrale è a Ginevra ed ha il compito di coordinare l'attività dell'Ente e di mantenere i rapporti di collaborazione con altri organismi internazionali. L'Ente opera con personale specializzato in varie discipline: assistenti sociali, giuristi, psicologi, e collaboratori amministrativi.

L'attività dell'Ente si esplica in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati. L'Ente ha lo *status* consultivo presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), oltre a collaborare attivamente con varie organizzazioni internazionali, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Lega per i diritti dei popoli, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIN), il Comitato internazionale delle Croci Rosse, Amnesty International, la Comunità economica europea e la Conferenza di diritto internazionale dell'Aja.

La Sezione italiana, sorta nel nostro Paese nel 1932 come ufficio distaccato della Associazione italiana della Croce Ros-

sa (CRI), è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361; attualmente è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale annualmente invia copia del bilancio e un rapporto sull'attività svolta.

I programmi dell'Ente sono realizzati in armonia e nel rispetto dei programmi e delle competenze delle amministrazioni centrali e degli enti locali e comprendono servizi che non vengono svolti da altri istituti pubblici e privati. L'organizzazione garantisce una impostazione rigidamente professionale dei servizi resi.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il Servizio sociale internazionale è stato autorizzato, con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri. Si aggiunge altresì che costituisce un punto di riferimento dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati per l'esecuzione di programmi assistenziali a favore dei rifugiati presenti sul territorio italiano.

Il problema degli stranieri in Italia negli ultimi tempi ha assunto dimensioni tali da esigere interventi diversificati e quindi un notevole sviluppo delle attività del Servizio sociale internazionale, in quanto tale ente ha una collaudata esperienza in merito ed opera attraverso la struttura internazionale nei paesi di origine degli immigrati.

Il Servizio sociale internazionale, in virtù dell'esperienza acquisita nei molti anni di politica assistenziale internazionale, è stato costantemente chiamato dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e da organismi internazionali a collaborare nella realizzazione di programmi di formazione di operatori e nelle iniziative più complesse della sfera sociale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risulta opportuno che un organismo di tale rilevanza, in un momento così delicato del nostro Paese, per le scelte sociali che dovrà compiere, abbia il sostegno necessario per svolgere l'attività istituzionale nel modo più proficuo per la comunità.

Fino ad oggi la pluralità dei servizi è stata supportata economicamente da convenzioni e finanziamenti su programmi particolari da parte dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia o degli enti locali. I costi di gestione dell'organizzazione sono stati, invece, fronteggiati con apposito stanziamento annuale iscritto nel

bilancio del Ministero degli affari esteri. Per evitare la chiusura di un organismo quale il Servizio sociale internazionale, che per lo Stato è di supporto essenziale per l'attuazione dei propri programmi sociali all'interno e nella collaborazione con i Paesi terzi, si è predisposto il presente disegno di legge per un finanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1992, che fa seguito alla legge 17 dicembre 1990, n. 400, con la quale è stato disposto un contributo straordinario di lire 500 milioni, per risanare il *deficit* precorso, e un contributo annuale di lire 1.000 miliardi per il solo 1991.

RELAZIONE TECNICA

A sanatoria di *deficit* di bilancio relativi ad esercizi precedenti e a titolo di finanziamento ordinario, la legge 17 dicembre 1990, n. 400, autorizzava la concessione al Servizio sociale internazionale di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il 1990 e di un contributo ordinario di lire 1 miliardo per il 1991.

L'aumento del contributo statale a lire 1 miliardo e 500 milioni per il 1992 è giustificato dall'espansione delle attività primarie e statutarie dell'Ente, in particolare nei settori di raccordo internazionale per problemi socio-giuridici di carattere familiare degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia e nell'ambito della rete delle Sezioni del servizio sociale internazionale (programmi di adozione internazionale in collaborazione con i tribunali per famiglie adottanti italiane residenti in Italia e all'estero, consulenza per gli studenti stranieri in Italia, aggiornamento professionale di operatori sociali per problemi internazionali, studio di problemi di particolare attualità giuridica riguardanti i programmi dell'Ente e preparazione di documenti e volumi relativi a tali studi), nonché dall'aumento dei costi di gestione per effetto del processo inflattivo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1992 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'Ente.

Art. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.